

Statuto dell' “ASSOCIAZIONE CULTURALE BRASILVIVO”

NORME GENERALI

Articolo 1 – COSTITUZIONE

- 1.1 È costituita l'Associazione Culturale denominata “BrasilVivo”. Essa non persegue finalità di lucro ed ha durata illimitata.
- 1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.
- 1.3 L'Associazione ha sede in Roma. Può istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero e persegue scopi sociali e altruistici.

Articolo 2 – FINALITÀ

- 2.1 L'organizzazione persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.
- 2.2 L'Associazione è apartitica e non ha fini politici.
- 2.3 Essa è retta dai principi della mutualità, non ha finalità lucrative e persegue scopi sociali e altruistici nel rispetto del territorio e della natura.
- 2.4 L'associazione “BrasilVivo” promuove lo scambio culturale tra Italia e Brasile in tutti i suoi aspetti attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze, laboratori, mostre/esposizioni artistiche ed artigianali, proiezione/diffusione di materiali multimediali e laboratori riguardanti la letteratura, la musica, il teatro, il cinema, il costume, la cucina, lo sport e corsi/laboratori di lingua portoghese ed italiana.
- L'Associazione potrà promuovere, in Italia ed all'estero, viaggi, contatti, scambi culturali e collaborazioni con e tra soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici sia privati, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
- L'Associazione potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati, purché ad essi direttamente connessi.
- 2.5 Può partecipare come socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché dare impulso a rapporti ed intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi.

2.6 In modo particolare per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione intende promuovere le seguenti attività ed iniziative:

- Attività culturali, quali conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documentari, concerti, lezioni di lingua portoghese e italiano, mostre, organizzazioni di viaggi e comunque ogni attività che si ritenga necessaria ed utile alla realizzazione delle finalità culturali ed artistiche dell'Associazione stessa;
- Redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica materiale informativo ed educativo;
- Organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, seminari di studio e produrre note, opuscoli, libri, Cd rom, supporti fonografici e visivi;
- Attività di diffusione della lingua portoghese fra gli associati e non, mediante corsi di lingua, ricerche, consulenze, traduzioni, interpretariato;
- Attività tese a favorire la conoscenza e lo scambio di prodotti tipici brasiliani anche attraverso l'organizzazione di mercati o fiere periodiche temporanee;

L'associazione potrà inoltre gestire direttamente o tramite soggetti terzi spazi con agibilità di pubblico spettacolo ed i relativi servizi accessori quali, per esempio, la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, caffetteria, servizio guardaroba, biglietteria e tutto quello che concerne il migliore utilizzo di luoghi aperti al pubblico in occasione di spettacoli e/o di eventi. L'Associazione può concedere Patrocini e Contributi ad altri enti (associazioni, Fondazioni, cooperative sociali, ecc.) a sostegno di attività di particolare interesse e coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione. I beneficiari dovranno formulare apposita domanda secondo le forme appositamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Così come per gli stessi motivi potrà ricevere Patrocini e Contributi da altri Enti.

Articolo 3

3.1 Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività .

3.2 L'anno contabile dell'associazione decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo anno l'anno contabile si chiude al 31 dicembre 2015.

Articolo 4

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 5

Il presente statuto e' modificabile con deliberazione della assemblea su proposta del Consiglio direttivo, e con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti in assemblea.

Articolo 6

Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 7

L'associazione opera in ambito regionale, nazionale, europeo ed internazionale, è aperta al contributo di persone di tutte le nazionalità e di qualsiasi estrazione sociale ed economica che ne condividano i principi.

Articolo 8 – SOCI

8.1 Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e persone giuridiche, nonché enti pubblici e privati che perseguano finalità analoghe.

8.2 I soci si distinguono in:

- **Fondatori:** Quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e quelli che, essendo in possesso del requisito di anzianità stabilito dal regolamento o di particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione, siano ammessi tra i fondatori con delibera unanime del Consiglio Direttivo.
- **Benemeriti:** Quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la valorizzazione.
- **Ordinari:** Tutti coloro che vengano ammessi all'associazione dal Consiglio Direttivo dietro presentazione di opportuna domanda.

8.3 L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. Le iscrizioni decorrono dalla data di ammissione.

8.4 La perdita della qualifica di socio avviene:

- Per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto;
- Per decadenza, in caso di perdita dei requisiti di ammissione;
- Per decesso;
- Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o agli impegni assunti; per motivi di indegnità.
- La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

9.1 I soci hanno il diritto di:

- Partecipare all'Assemblea se in regola con il contributo e di votare direttamente o per delega;
- Conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Partecipare alle attività promosse all'associazione;
- Usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- Dare le dimissioni in qualsiasi momento.

9.2 I soci hanno il dover di:

- Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate agli organi sociali;
- Versare il contributo stabilito dell' associazione;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

9.3 I soci possono essere compensati per attività professionali non previste dal presente Statuto svolte in favore della associazione.

Articolo 10 – ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;

Il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario ed i membri del Consiglio Direttivo debbono essere iscritti all'Associazione. Durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

Le prime nomine sono elencate nell'Atto costitutivo. Successivamente il Consiglio Direttivo è in seguito eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero variabile da un minimo di 3 a un massimo di quindici membri.

Il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le riunioni del Consiglio Direttivo, potranno essere convocate e svolte anche attraverso strumenti remoti, quali web conference o posta elettronica.

Articolo 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell' Associazione.

11.2 L' Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell' Associazione o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano.

11.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

11.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni della convocazione.

11.5 L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva il programma annuale ed il preventivo economico per l'anno successivo;
- approva della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esamina tutte le ulteriori questioni all'ordine del giorno sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti de competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissa l'ammontare della quota d'iscrizione nonché dei contributi annui ordinari dei soci.

11.6 Per ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

11.7 L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell'associazione;
- stabilisce eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

11.8 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o attraverso mezzi informatici ai soci almeno 5 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

11.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

11.10 In sede straordinaria per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e le liquidazione dell'associazione è richiesta la maggioranza assoluta dei soci e il voto espressamente favorevole dei membri del Consiglio Direttivo; per le deliberazioni riguardanti eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, è richiesta la maggioranza assoluta dei soci.

11.11 Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.

11.12 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale dal segretario oppure, in sua assenza, da persona scelta dal presidente dell'assemblea tra i presenti.

11.13 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Articolo 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

PRESIDENTE;

VICE-PRESIDENTE ;

SEGRETARIO.

12.1 Il Consiglio Direttivo, il cui componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri. Il numero dei membri viene deciso dall'Assemblea prima della loro elezione. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

12.2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente (o più Vice-Presidenti) ed un Segretario. Le cariche sociali di Presidente, Vice-Presidente e Segretario durano un anno, alla scadenza del quale il Consiglio Direttivo procede alla riassegnazione delle medesime.

12.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono

essere invitati a partecipare esperti esterni, nonché responsabili di eventuali articolazioni interne dell'associazione, con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione il Segretario redige verbale.

12.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e completamento del presente Statuto;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'esercizio relativo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività;
- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente (o più Vice-Presidenti) e il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire articolazioni interne dell'Associazione i cui coordinatori, se non hanno già diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o dai consiglieri;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale e ogni volta che ve ne sia la necessità alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.5 Ai membri del Consiglio direttivo spetta il diritto al rimborso alle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

12.6 Il Consiglio Direttivo potrà altresì riconoscere ai soci investiti di particolari incarichi un compenso annuo.

Articolo 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione , lo rappresenta a tutti gli effetti anche d'ordine processuale.

Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo tutti o parte dei suoi compiti.

Articolo 14 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, esercita ad interim le funzioni del Presidente nel caso questo ultimo venga a mancare prima della decadenza del mandato. Il Vice Presidente entro quindici giorni dovrà convocare il Consiglio per la nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nell'ipotesi di prolungata assenza e di impedimento del Presidente o quando sia da lui delegato.

Articolo 15 - IL SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati posso essere utilizzati consulenti esterni.

Articolo 16 - IL PATRIMONIO

16.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva.

16.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- contributi degli aderenti;
- contributo dei privati;
- contributo dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

16.3 I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

16.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario o altro componente del Consiglio Direttivo.

16.5 È vietato distribuire utili, avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 Settembre 2000 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.1 Ogni controversia di natura giuridica che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo dai due arbitri così eletti.

17.2 Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

Articolo 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di funzionamento emanate dal Consiglio Direttivo e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma, lì 19/04/2015